

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP **MARZO 2020**

SOMMARIO

- 1) Coronavirus: il decreto legge per contrastare la trasmissione del virus**
- 2) Ambienti confinati: quali sono le figure rilevanti per la sicurezza?**
- 3) Uso delle attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile**
- 4) Pillole di sicurezza: obblighi del medico competente**
- 5) SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2019 “MUD”**
- 6) BANDI E FINANZIAMENTI**
- 7) CORSI IN PROGRAMMA**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI, DISTRIBUTORI E PRODUTTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 2 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO E ADDETTI AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 09 MARZO	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLE PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE IN IMPRESE ALIMENTARI FASCIA DI RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 23 MARZO	LIVORNO
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 24 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 25 MARZO	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLU GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 07 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 20 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E TRABATTELLI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 21 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 8) FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI**
- 9) OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it**

1) Coronavirus: il decreto legge per contrastare la trasmissione del virus

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio un decreto legge con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

In relazione alla inattesa diffusione del nuovo coronavirus sul territorio italiano, il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio un decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

Ricordiamo che con COVID-2019 o COVID-19 si intende la malattia provocata dal nuovo coronavirus.

Il decreto interviene nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus e prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. In attesa di futuri approfondimenti e dettagli sul decreto-legge, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiesto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge) e sulle varie ordinanze regionali, ricordiamo alcune delle misure che possono essere adottate:

- il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata;
- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si allega vademecum del ministero della salute con i comportamenti da seguire.

2) Ambienti confinati: quali sono le figure rilevanti per la sicurezza?

Per migliorare la sicurezza negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento è necessario non solo conoscerne e saperne gestire i rischi, ma anche poter individuare i compiti delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza di questi particolari ambienti di lavoro.

Per facilitare questa conoscenza possiamo fare riferimento alle “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, un documento prodotto nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e che abbiamo già presentato durante un’intervista all’Ing. Stefano Bergagnin e all’Ing. Adriano Paolo Bacchetta realizzata durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”.

Le linee di indirizzo si rivolgono primariamente, ma non solo, agli ingegneri “che nell’ambito della loro attività professionale svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza e che possono progettare o riscontrare condizioni operative tali da dover essere trattate come ambiente confinato o sospetto di inquinamento”. E nel documento viene definito un elenco delle figure (e dei relativi compiti) che si ritiene “abbiano funzioni necessarie ai sensi della normativa in essere o comunque importanti ai fini della gestione del rischio” in questi ambienti.

Gli ambienti confinati e il Datore di Lavoro Committente

Nel documento – curato dall’Ing. Gaetano Fede, dall’Ing. Stefano Bergagnin, dall’Ing. Luca Vienni e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – si affronta innanzitutto la figura del Datore di Lavoro Committente.

Riguardo ai lavori che si svolgono in luoghi classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento il datore di lavoro (DDL) ha infatti un ruolo fondamentale.

Se le lavorazioni sono effettuate direttamente dai lavoratori dipendenti presso i luoghi di lavoro di cui il DDL ha la disponibilità giuridica, “quest’ultimo deve rispettare gli obblighi previsti sia dagli artt.15 (Misure generali di tutela), 17 c.1 lett. a) (relativo alla valutazione dei rischi), 18 (Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), sia dall’art.3 comma 3 del D.P.R. 177/2011 che prevede che ‘durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco”.

Se poi le lavorazioni che si svolgono in un ambiente confinato o a rischio di inquinamento “avvengono secondo modalità di contratto di appalto il Datore di Lavoro Committente è soggetto agli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81./2008 tra i quali la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice che dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 177/2011. Il DDL Committente dovrà inoltre fornire ai lavoratori impegnati in tali luoghi di lavoro”, classificati come ambienti confinati o a rischio inquinamento, puntuali e dettagliate informazioni ‘sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività’ come previsto al comma 1 dell’art.3 del DPR 177/2011.

Infine – continua il documento del CNI – “nel caso in cui la lavorazione all’interno dell’ambiente confinato o a rischio di inquinamento venga svolta in un cantiere soggetto agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008, il (Datore di Lavoro) Committente dovrà adempiere ai compiti stabiliti dall’art.90 del medesimo decreto”.

Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente

La seconda figura su cui si soffermano le linee di indirizzo è il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC).

Si ricorda che il RDLC è “una figura introdotta dall’art.3 comma 2 del D.P.R. 177/2011, individuata dal DDL stesso, e che deve essere ‘in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia” esperienza di “attività di informazione, formazione e addestramento [...], a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente””.

Si ricorda poi che il DPR 177/2011 e il D.Lgs. 81/2008 non richiedono in maniera esplicita “che il RDLC sia un dipendente dell’azienda/ente committente pertanto pare consentito che tale funzione possa essere ricoperta da un consulente esterno o, nel caso di ambienti ubicati in cantieri soggetti all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Non è altresì esplicito, anche se si ritiene corretta tale interpretazione, che le competenze del RDLC e le conoscenze dei rischi presenti nei luoghi lavorativi siano riferite in particolare agli ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.

Riguardo all’attività di vigilanza indicata nella norma il documento indica che, “pur prevedendo la definizione di tale figura una funzione di rappresentanza del DLC”, si ritiene giusto richiedere per lo svolgimento del ruolo di RDLC “una competenza pari almeno a quella di un preposto”.

Per quanto riguarda, invece, l'attività di informazione, formazione e addestramento, “nonostante non venga citato in quanto di emanazione posteriore, il D.M. 6 marzo 2013 relativo all'abilitazione di formatore in tema di sicurezza e salute, si ritiene opportuna per il RDLC una competenza almeno esperienziale in materia di rischi derivanti da lavorazioni in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.

RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza

Il documento si sofferma poi sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sull'Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e sul Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

Riguardo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione si indica che per lo svolgimento di una corretta funzione secondo quanto indicato da D.Lgs. 81/2008 “gli RSPP sono chiamati ad individuare quando le condizioni dell'ambiente di lavoro siano tali da poter configurare un ambiente confinato (Titolo II art. 66), fornendo conseguentemente indicazioni al Datore di Lavoro circa le modalità gestionali, necessarie per poter operare in tali condizioni; e/o affinché sia correttamente gestito l'affidamento ad aziende qualificate a operare, in relazione ai disposti dell'art. 26 del Testo Unico e dell'art.3 del D.P.R. 177/2011”.

L'Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) “potrebbe partecipare ai compiti individuati nell'art.33 del D.Lgs. 81/2008, considerando che tale articolo del Testo Unico si riferisce in misura ampia all'intero Servizio Prevenzione e Protezione, ma è sempre opportuno ricordare che le maggiori responsabilità derivanti dalla carente attuazione degli stessi compiti gravano sulla funzione del RSPP”.

In conclusione alcune indicazioni sono riportate anche riguardo alla figura del Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

Si segnala che è bene che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) “abbia competenze specifiche (ad esempio corsi o seminari specifici in materia di ambienti confinati) ed esperienze che gli consentano di definire le necessarie misure di sicurezza per un corretto coordinamento delle attività previste nei luoghi che risultino classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Tra queste è opportuno ricordare le procedure gestionali delle possibili interferenze e/o le misure di sicurezza richiamate anche dagli artt. 119 e 121 nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, compresi i riferimenti alle misure di emergenza e l'evidenza, qualora necessaria, del coordinamento della fase di allarme e della fase di recupero, e dell'interazione tra soccorso interno e soccorsi esterni”. Infine il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) avrà la funzione “di verificare l'effettiva applicazione delle procedure citate e avrà il compito di sottoporle a corretto coordinamento secondo la normativa vigente di cui all'art.92 del Testo Unico”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano anche diverse informazioni, tra le tante altre contenute riguardo alla gestione dei rischi negli ambienti confinati, sull'applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne.

3) Uso delle attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile

In relazione all' Interpello n. 1/2020 che il nostro giornale ha pubblicato nei giorni scorsi e che è relativo all'applicazione "della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008", pubblichiamo un commento di Rolando Dubini, avvocato in Milano e cassazionista. Un commento che contesta la risposta della Commissione Interpelli e l'interpretazione presa riguardo alla non sanzionabilità del datore di lavoro che utilizzi un'attrezzatura di lavoro senza avere la formazione necessaria.

Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari esclusivamente a lavoratori "allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati", come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D.Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro o il dirigente che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda.

L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata:

1. ad un lavoratore non formato/addestrato;
2. ad un lavoratore autonomo o ad un soggetto di cui all'articolo 21 che non rispetta il titolo III (e che quindi non è formato);
3. ad uno che passa lì per caso, non formato/ non addestrato;
4. ad un datore di lavoro non formato/non addestrato;
5. ad uno stagista non formato/ non addestrato.

E chi ha affidato illecitamente a soggetti non contemplati dalla norma l'attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente.

Ovvero la norma viene violata ogni qualvolta l'attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato all'uso dell'attrezzatura che richiede speciali conoscenze.

Il datore di lavoro non formato che affida a se stesso l'attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l'attrezzatura ad un formato. Lui non è formato. L'elemento decisivo della sanzione è l'utilizzo da parte di chi non è formato.

Nel caso in cui la Asl/ATS contesti con verbale di contravvenzione e prescrizione al datore di lavoro non formato la violazione dell'art. 71 comma 7 con la contestuale sanzione di cui all'art. 87 c. 2 lett. c del DLgs 81/2008 per non aver affidato l'attrezzatura che richiede conoscenze particolari ad un lavoratore formato, ma a se stesso che formato non è, il contravventore non potrà fare nulla perché il verbale di contravvenzione e prescrizione non è soggetto a impugnazione.

L'unica cosa che si può fare è non adempiere alla prescrizione e quindi subire automaticamente una condanna con decreto penale. Cosa che sconsiglio decisamente. Anche perché difendersi con l'interpello come unico riferimento difensivo è una non difesa, trattandosi di documento amministrativo del tutto privo di valenza penale.

Ancora una volta la Commissione Interpelli ha fornito al riguardo una risposta totalmente sbagliata, e decisamente fuorviante.

Il datore di lavoro non abilitato non può usare una attrezzatura che la legge prevede sia affidata esclusivamente a lavoratori abilitati. Non può usarla lui. Possono usarla solo un lavoratore abilitato o un lavoratore autonomo ex art. 21 dlgs 81/2008 abilitato.

La legge prevede con molta chiarezza che è lecito solo l'affidamento a chi è abilitato. Non solo il dipendente, anche l'autonomo ex art. 21. Il datore di lavoro verrà sanzionato non perché è un datore di lavoro ma perché non è un lavoratore (anche autonomo o di impresa familiare) abilitato. Spero sia chiaro.

Ricordiamo anche l'articolo 21:

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

Sanzioni Penali

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

- Art. 21, co. 1, lett. a): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

4) Pillole di sicurezza: obblighi del medico competente

In riferimento agli obblighi del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente**1. Il Medico Competente :**

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sanzioni penali

Sanzioni per il medico competente

- Art. 25, co. 1, lett. a): con riferimento alla valutazione dei rischi: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]
- Art. 25, co. 1, lett. b), c), g): arresto fino a due mesi o ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]
- Art. 25, co. 1, lett. d), e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]
- Art. 25, co. 1, lett. l): arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 25, co. 1, lett. e), secondo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Sanzioni per il medico competente

- Art. 25, co. 1, lett. h), i): sanzione amministrativa pecuniaria da 737,10 a 2.457,02 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)]

**5) SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2019 “MUD”
(MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE)**

Vi ricordiamo che per i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, è necessario compilare e trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento all'anno 2019 entro il 30/04/2020.

- La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

6) BANDI E FINANZIAMENTI**➤ Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi?**

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno dell'innovazione.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata aventi sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale

Spese ammesse

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore a €100.000,00.

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per:

- Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un'impresa
- Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo produttivo
- Servizi di supporto alla innovazione organizzativa
- Strumenti di **marketing strategico**
- **Sviluppo di soluzioni ecommerce**
- Servizi di supporto alla **certificazione avanzata** (ISO 14001, registrazione EMAS, OHSAS 18001...)
- Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale (es. l'attuazione dei compiti di cui al Regolamento REACH)
- Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
- Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.

Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando.

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti?

Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed attrezzature introdotti;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0).

Agevolazione

- finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. **Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.**

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.

PISA - 100mila euro per le aziende che partecipano a fiere e mostre internazionali

Per essere ammesse le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Pisa, essere attive ed in regola con la denuncia di inizio attività ed il pagamento del diritto annuale, non avere debiti scaduti verso la Camera o la sua Fondazione ISI, non essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, concordato preventivo, fallimento o liquidazione ed essere iscritte al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro e alla Piattaforma "SEI – Sostegno all'Export dell'Italia".

Nello specifico sono ammissibili le spese per l'acquisizione e l'allestimento dello spazio espositivo, quelle per organizzare eventi di business all'interno della manifestazione o effettuare per inserzioni su catalogo o altre forme di pubblicità realizzate in ambito fieristico, ecc.. Escluse, invece, le spese per viaggi, soggiorno, vitto, hostess di fiera, trasporto merci in fiera, interpreti, ecc.

Nell'ottica di allargare progressivamente il sostegno a nuove imprese è ammessa una sola domanda per azienda/consorzio/cooperativa, escludendo quelle che hanno già usufruito di contributo della Camera di Commercio di Pisa per due edizioni della stessa mostra/fiera negli ultimi tre anni, ad eccezione di quelle operanti nella lavorazione dell'alabastro: comparto al quale la Camera vuol dare particolare sostegno. Escluse, inoltre, le iniziative che godono già di altri abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana, anche attraverso Toscana Promozione Turistica, o di altri Enti Pubblici e Ministeri.

Le scadenze per la presentazione delle domande di voucher, che possono essere inviate dal 17 febbraio 2020 esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), variano in base alla data di inizio dell'evento per la cui partecipazione l'impresa richiede il contributo:

- 1° periodo, mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi gennaio / giugno 2020, data di scadenza 31 agosto 2020;
- 2° periodo, mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi luglio / novembre 2020, data di scadenza 15 dicembre 2020.

La prime graduatorie, che saranno rese note esclusivamente sul sito web della Camera di commercio di Pisa, saranno formate al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2020.

BANDO INNOVAZIONE

Contributo a fondo perduto dal 40% all'80% per spese di consulenza non ancora realizzate per innovazione organizzativa, marketing strategico e sviluppo di soluzione e-commerce, servizi di supporto alla certificazione avanzata, temporary manager etc.

NUOVA SABATINI

Finanziamento bancario ordinario o leasing, erogati da uno degli istituti o delle società di leasing convenzionate con il Ministero, **accompagnato da contributo a fondo perduto** che cresce proporzionalmente all'importo del finanziamento. L'agevolazione è pari a circa il 7,7% per investimenti ordinari e al 10% per investimenti 4.0

Il progetto di investimento dovrà essere destinato all'acquisto di beni strumentali nuovi (impianti produttivi e di condizionamento, arredi, attrezzature, macchinari, hardware e software, mezzi aziendali etc)

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - Prossima apertura

Contributo a fondo perduto dal 30% al 50% delle spese sostenute per progetti di inserimento su mercati extra UE. E' possibile presentare domanda per la partecipazione a mostre e fiere di carattere internazionale, svoltesi anche in Italia (anche per spese già sostenute), servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...), supporto specialistico, promozione mediante uffici e sale espositive all'estero.

BANDO MARCHI

Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese sostenute, fino a 7.000 euro, per la registrazione di marchi presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e/o presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

E' ammessa la progettazione del marchio (naming e progettazione grafica), l'assistenza al deposito, la ricerca di anteriorità, assistenza legale, tasse di deposito.

Sarà possibile presentare richiesta di agevolazione solo successivamente alla registrazione del marchio.

BANDO INAIL prossima apertura

Avete in programma nuovi investimenti aziendali?

Il bando Inail, dà la possibilità alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto per progetti di investimento volti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la bonifica amianto.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività.

Ammontare del contributo

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento saranno concessi nella forma di **contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese da sostenere, con un massimale di contributo di 130.000 euro.**

Progetti ammissibili

- Progetti di investimento
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
- Progetti di bonifica da materiale contenente amianto
- Progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca e fabbricazione mobili)
- Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati successivamente alla chiusura dello sportello informatico di presentazione.

Scadenze

Sono state pubblicate da Inail **le date delle fasi del bando Isi 2019** per incentivi alla sicurezza sul lavoro.

Queste le scadenze previste:

- **16 aprile 2020 – 29 maggio 2020** procedura online per la compilazione della domanda;
- **5 giugno 2020** download codice identificativo e comunicazione delle date per l'invio definitivo della candidatura (Click day).

Invitiamo comunque le aziende interessate a mettersi in contatto con lo studio per ricevere informazioni e per valutare la sussistenza dei requisiti e predisporre per tempo la documentazione necessaria tramite consulenti esterni.

7) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMAOrganizzati in collaborazione con **Teknoform S.r.l.****Agenzia formativa**
Certificata ISO 9001:2015

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI, DISTRIBUTORI E PRODUTTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 2 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO E ADDETTI AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 09 MARZO	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLE PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE IN IMPRESE ALIMENTARI FASCIA DI RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 23 MARZO	LIVORNO
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 24 MARZO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 25 MARZO	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLU GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 07 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 20 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E TRABATTELLI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 21 APRILE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

8) FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

9) OFFERTA DEL MESE**Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE****SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GOODYEAR S1P- NABUK - BASSE - COLORE NERO
INSERTI GIALLI**

Calzatura di sicurezza in morbida AC nabuk+PU nabuk, suola in gomma, resistente fino a 300° HRO.
Puntale e soletta in composito. CE EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

~~€ 71,69~~
- 40 %

da **€ 43,00**
SP e iva 22% esc

**CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO ESTINTORE 30X20 , 10
PEZZI**

ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Estintore. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986 Realizzati in
alluminio preverniciato stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti .Dimensioni cm.30 x 20 spessore
0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

~~€ 45,30~~
- 40 %

da **€ 27,10**
SP e iva 22% esc

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 388/2003



Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

~~€ 75,81~~
- 40 %

da **€ 45,45**

SP e iva 22% esc

SP e iva 22% esc.

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.